

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER L'AVVIO DEI LAVORI DEFINITIVI DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, FATTO A PARIGI IL 24 FEBBRAIO 2015, E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE, CON ALLEGATO, FATTO A VENEZIA L'8 MARZO 2016, CON ANNESSO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ADOTTATO A TORINO IL 7 GIUGNO 2016.

RELAZIONE

In data 30 gennaio 2012, l'Italia ha firmato un accordo con la Francia, ratificato dai due Paesi (per l'Italia, con legge 23 aprile 2014, n.71), per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'art.18 dell'Accordo ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera (parte comune Italia - Francia, sezione transfrontaliera) è fissata nella misura del 57,9% a carico dell'Italia e del 42,1% a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a valore gennaio 2012. Oltre tale ammontare, i costi saranno suddivisi tra i due Paesi in misura paritaria.

Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro accordo “per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione”. L'art.3 del predetto accordo prevede che un successivo protocollo addizionale, da concludersi con uno scambio di lettere, precisi le modalità di applicazione dell'art.18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, per tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi.

Il 2 marzo 2016 la Commissione intergovernativa ha licenziato il testo di tale protocollo addizionale. La firma del protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del Vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del Regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016 da parte della Commissione intergovernativa, hanno completato l'iter procedurale.

Deve pertanto essere avviata la ratifica del complesso formato dall'accordo del 2015 e dal protocollo addizionale del 2016, nonché dell'annesso regolamento dei contratti. A seguito della ratifica potranno essere avviati i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione e la Commissione europea potrà mettere a disposizione il cofinanziamento europeo dell'opera.

La sezione transfrontaliera si estende per circa 65 km tra Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia e Susa/Bussoleno in Val Susa (Piemonte). L'elemento fondamentale della sezione è la galleria a doppia canna di 57 chilometri (45 km in Francia e 12 km in Italia circa) che, con una pendenza massima del 12,5 per mille, trasforma la linea esistente di montagna (linea Torino-Bardonecchia-Modane-Lione), in una linea di pianura superando le limitazioni che oggi penalizzano fortemente la linea storica che comporta un costo energetico di attraversamento per i treni merci del 40% in più rispetto a una linea senza dislivelli.

Per quanto riguarda il processo realizzativo dell'opera, dal 2002 ad oggi si sono svolti gli studi e le indagini geognostiche con lo scavo di tre discenderie in Francia a Saint-Martin-La-Porte, La Praz e Villarodin/Bourget/Modane per una lunghezza di circa 9 km. Oggi sono in corso i lavori di scavo meccanizzato del tunnel geognostico in Italia a La Maddalena di Chiomonte, di 7,5 km, e in Francia con lo scavo di una galleria di circa 9 km tra i piedi delle discenderie di Saint-Martin-La-Porte e di La Praz in un tratto particolarmente difficile dal punto di vista geologico, che presenta forti convergenze. Tale galleria, che vede oggi lo svolgersi delle operazioni preliminari all'avvio dello scavo meccanizzato previsto a luglio 2016, sarà scavata dalla Francia verso l'Italia nell'asse e con il diametro del tunnel di base e ne costituirà pertanto, una volta esaurita la sua funzione di studio, un primo tratto realizzato del tubo sud. Così facendo a far data dall'estate 2016 per la prima volta saranno contemporaneamente in funzione due frese/tunnelier sia in Italia che in Francia.

Con riferimento alla Sezione transfrontaliera nel 2015 si sono conclusi gli iter autorizzativi nei due Paesi:

- in Italia il progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 19 (pubblicata in GU il 6 agosto 2015).
- in Francia il “progetto di riferimento” è stato approvato con decisione ministeriale del 2 giugno 2015.

È attualmente in corso la finalizzazione del cosiddetto “progetto di riferimento finale” che recepisce tutte le prescrizioni derivanti dai due atti approvativi.

La sezione transfrontaliera costituisce la prima fase di realizzazione del collegamento tra Torino e Lione, che si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare la capacità tecnica e funzionale del collegamento tra Francia e Italia per le persone e per le merci, realizzando una componente fondamentale del corridoio mediterraneo, al servizio del 18% della popolazione UE e del 17% del PIL europeo. L'opera concorre all'attuazione dei principi della Convenzione delle Alpi, firmata da tutti gli Stati dell'arco alpino, che assume il tema del riequilibrio modale come obiettivo primario per la salvaguardia di una zona particolarmente delicata quale è la regione alpina. Per tale ragione l'UE ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF 2014/20, attraverso la sottoscrizione il 1° dicembre 2015 del Grant Agreement, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40% dell'ammontare delle opere.

Il testo dell'**accordo del 24 febbraio 2015** si compone di 7 articoli.

L'**articolo 1** contiene l'oggetto dell'accordo: in considerazione di recenti disposizioni europee e dell'evoluzione del traffico in Svizzera ed Austria, i Governi decidono di avviare i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, affidandone la realizzazione al Promotore Pubblico "Tunnel Euroalpin Lyon Turin" (TELT Sas), istituito il 23 febbraio 2015.

L'**articolo 2** riafferma l'impegno di entrambe le Parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa e si impegnano a dotare il Promotore Pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento.

L'**articolo 3** rimanda la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi tra le Parti con uno scambio di lettere, che definisca anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'accordo del 30 gennaio 2012. Precisa infine che l'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore del tale protocollo addizionale.

L'**articolo 4**, riaffermando la possibilità che il Promotore Pubblico affidi a gestori competenti la funzione di stazione appaltante, precisa che tali convenzioni devono essere sottoposte al parere della commissione dei contratti, definita all'articolo 7 dell'accordo 2012.

L'**articolo 5** emenda la prima frase dell'articolo 7.5 dell'accordo 2012 prevedendo che l'espressione del parere della commissione dei contratti avvenga "entro i tempi minimi e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi...". Inoltre stabilisce che gli articoli 7.2 al 7.6 dell'accordo 2012, relativi al funzionamento della Commissione dei Contratti, possano essere modificati con scambi di lettere tra le Parti.

L'**articolo 6** emenda l'articolo 24 dell'Accordo 2012 eliminando l'impegno a definire entro due anni una convenzione tra le Parti per definire il trasferimento al Promotore Pubblico del ruolo di gestore dell'infrastruttura della linea storica tra le stazioni di Bardonecchia e Modane (stazioni escluse), destinandola a data da definirsi nella convenzione stessa.

L'**articolo 7** definisce le modalità di emendamenti, della risoluzione delle controversie e degli arbitrati, nonché di ratifica ed entrata in vigore.

Il **Protocollo addizionale firmato l'8 marzo 2016** ha per oggetto:

- 1) **la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori**, in attuazione dell'art. 18 dell'accordo del 2012, richiamato nell'art. 3 dell'accordo del 2015. Il costo certificato del progetto, inclusivo delle alee e degli imprevisti, è stato definito a valuta gennaio 2012 e nel protocollo sono altresì definiti i criteri di presa in conto dell'attualizzazione

monetaria per tutti gli anni fino alla fine dei lavori; tali elementi sono contenuti nell'art. 2 del presente Protocollo;

- 2) **la lotta comune di Italia e Francia contro ogni pratica mafiosa nella realizzazione della sezione transfrontaliera** in attuazione del principio generale affermato all'art. 2 dell'accordo del 2015, dove si afferma la volontà degli Stati per *“attuare delle disposizioni esigenti nel quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione”*. Tale volontà trova attuazione nell'art. 3 del protocollo addizionale.

Il testo, redatto in italiano e francese, si compone di una premessa, quattro articoli e di un allegato in italiano e francese.

Nella premessa sono richiamati i seguenti documenti:

- a) le direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE) e sulle procedure di appalto nei servizi connessi all'opera in questione (direttiva 2014/25/UE) e il regolamento UE che stabilisce il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento 1316/2013);
- b) gli accordi tra Italia e Francia sul progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione firmati a Parigi il 15 gennaio 1996, a Torino il 29 gennaio 2001, a Roma il 3 dicembre 2004, a Roma il 30 gennaio 2012 e a Parigi il 24 febbraio 2015;

L'**articolo 1** definisce, conformemente all'art. 3 dell'accordo del 24 febbraio 2015, l'oggetto del protocollo: *“il presente Protocollo addizionale è da intendersi come il protocollo addizionale da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione”*.

L'**articolo 2** fa riferimento all'art. 18 dell'accordo del 2012, il quale prevede: *“sottratto il contributo dell'Unione europea e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, per i costi di prima fase, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno. Oltre questo importo certificato, i costi saranno ripartiti al 50 e 50 tra la Parte italiana e la Parte francese.....”*. Di seguito si illustrano i paragrafi che compongono l'articolo 2 del Protocollo addizionale relativo al costo certificato, al costo previsionale dell'opera e alla ripartizione dei costi con il relativo allegato.

Il **paragrafo 2.1** prevede che le Parti assumono il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2 dell'allegato al Protocollo addizionale.

Il costo, certificato da parte di un soggetto indipendente, è ricompreso in una forchetta tra un valore minimo di 8.405 milioni di euro e un valore massimo di 8.609 milioni di euro, a valuta gennaio 2012. Assumendo il valore massimo della forchetta, da tale valore vanno detratti 309 milioni di euro a valore gennaio 2012, relativi a spese per acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento, che sono a carico di ciascuna delle Parti sul proprio territorio, al netto del contributo dell'Unione europea. Il costo assunto certificato è quindi pari a 8.300 milioni di euro. Le altre spese non prese in considerazione nel costo certificato riguardano:

- a) il programma di attività di studi, ricognizioni e lavori preliminari iscritte nel bilancio 2015 convalidato dal Consiglio di amministrazione di "Lyon Turin Ferroviaire" del 9 dicembre 2014, sovvenzionato al 50% dall'Unione europea e, per la parte restante, finanziato in parti uguali dalle due Parti;
- b) gli eventuali oneri finanziari risultanti dall'accensione, da parte di TELT, di mutui destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria di qualsiasi natura legati alla realizzazione del progetto, nelle more dei versamenti delle somme dovute a TELT in applicazione della programmazione finanziaria previsionale in vigore, convalidata dalle due Parti. Ciascuno Stato si assume gli oneri finanziari attribuibili al versamento del suo contributo, ivi compresi gli oneri finanziari attribuibili al versamento della sovvenzione europea relativa a ciascuno Stato.

Il paragrafo 2.2, al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, attualizza i costi relativi al costo certificato, a partire dalla data di valuta (gennaio 2012) sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Si tratta del tasso concordato dai due Paesi in sede di presentazione del Dossier di finanziamento europeo, recepito nel Grant Agreement fino al 2019 e presente nella Delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo dell'opera dal lato italiano.

L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito nell'**allegato** al protocollo con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati. Tale indice del costo d'investimento del progetto I_{NLTL} prende in considerazione le evoluzioni delle congiunture in entrambi i paesi e la scomposizione dei costi, tra i Paesi e per natura dei lavori. Per definire l'indice I_{NLTL} il costo dell'investimento è stato suddiviso per categorie di costi sul territorio francese e sul territorio italiano, sulla base della metodologia illustrata in dettaglio nell'allegato.

Il paragrafo 2.3 attualizza alla data di valuta gennaio 2012 le spese reali relative al costo certificato, secondo le modalità definite nell'allegato al protocollo addizionale, ai fini della ripartizione dei costi tra le Parti. Fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al paragrafo 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle

imprese ferroviarie. Oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

L'**articolo 3** fa riferimento, nel primo capoverso, all'art. 2 dell'accordo del 24 febbraio 2015 e all'impegno congiunto delle Parti a contrastare con la più grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni rischio di infiltrazione di pratica mafiosa nell'esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione dell'opera. La Commissione intergovernativa (CIG) viene incaricata di predisporre il Regolamento dei contratti in materia, che deve essere "*estremamente rigoroso*". Sono poi definiti i due principi fondamentali da porre a base del Regolamento dei contratti:

- disposizioni ispirate alle legislazioni pertinenti, in particolare la legislazione antimafia italiana, vista la sua compatibilità con il diritto comunitario
- meccanismi binazionali per attuare tali disposizioni.

L'articolo dispone infine che il Regolamento dei contratti sia allegato all'accordo del 24 febbraio 2015, unitamente al protocollo addizionale del 2016 diventandone parte integrante.

L'**articolo 4** presenta le disposizioni finali di cui si riassume il contenuto:

- ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale;
- l'entrata in vigore dell'accordo del 24 febbraio 2015 è subordinata all'approvazione del Protocollo addizionale;
- l'accordo del 2015 e il protocollo addizionale del 2016 costituiscono congiuntamente il protocollo addizionale indicato all'art. 4 dell'Accordo del 2001;
- il Protocollo addizionale del 2016 prevale rispetto agli Accordi del 1996, del 2001, del 2012 e del 2015.

Il Regolamento dei contratti è stato validato nella seduta della Commissione intergovernativa del 7 giugno 2016 e risponde alle previsioni degli accordi del 24 febbraio 2015 e dell'8 marzo 2016. In particolare, con l'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, entrambi i Paesi hanno inteso riaffermare "la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa", a tal fine impegnandosi a dotare il Promotore pubblico di un "Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento". Dal canto suo, l'articolo 3 del Protocollo addizionale al cennato Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, oltre a ribadire i summenzionati impegni in tema di lotta alle infiltrazioni mafiose, ha conferito alla Commissione intergovernativa il compito di provvedere all'elaborazione di un

Regolamento dei contratti “estremamente rigoroso in materia”, che tragga “ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i Paesi” ed in particolare da quella italiana, al fine di “escludere le imprese che potrebbero essere interessare da qualunque pratica mafiosa”. Sempre in applicazione dell’articolo 3, il predetto Regolamento deve “prevedere l’attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche” in esso contenute, così da “facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due Paesi a questo scopo”.

Al fine di dare concreta attuazione alle predette statuizioni, è stato dunque costituito un apposito Gruppo di lavoro – composto da giuristi italiani e francesi, con il fattivo supporto del Promotore pubblico – che ha provveduto a redigere lo schema di Regolamento validato dalla Commissione intergovernativa nel corso della riunione svoltasi a Torino il 7 giugno 2016.

Nel solco tracciato dai menzionati principi-guida, il Regolamento provvede, per un verso, a definire il quadro di dettaglio delle regole della prevenzione antimafia applicabili ai contratti direttamente stipulati dal Promotore pubblico (ovvero da quest’ultimo approvati o autorizzati), regole attinte per lo più dalla pluriennale esperienza maturata dal nostro Paese nel settore e, se necessario, “adattate” onde consentirne una più agevole applicabilità da parte della Struttura binazionale di cui all’articolo 5 del Regolamento, per altro verso, individua i soggetti chiamati ad operare per assicurare il rispetto delle regole, nonché le modalità di accertamento dei requisiti richiesti e per verificare il rispetto delle norme e sanzionarne possibili violazioni.

Nel dettaglio, il Regolamento si compone di **15 articoli**, suddivisi in **quattro Titoli**, e di **due allegati**.

Il **Titolo I** è dedicato alla delimitazione dell’oggetto (articolo 1) ed all’elencazione delle definizioni utilizzate (articolo 2).

In particolare, **l’articolo 1** precisa che il Regolamento è applicabile non solo ai contratti di tipo pubblicistico conclusi dal Promotore pubblico con le imprese appaltatrici, ma anche a quelli (di diritto privato) che le imprese titolari dei contratti stipulano con i loro subappaltatori e subaffidatari, contratti che debbono comunque essere approvati o autorizzati dal Promotore pubblico.

Poiché gli Accordi precedentemente stipulati tra Italia e Francia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione avevano previsto che la materia dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei contratti afferenti la sezione transfrontaliera dell’infrastruttura restasse disciplinata dal diritto pubblico francese a prescindere dal luogo (in territorio francese o italiano) di esecuzione del contratto, l’articolo 1 chiarisce che le norme antimafia contenute nel Regolamento vanno a completare

quelle, testé menzionate, di diritto francese, nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo siglato tra i due Paesi il 30 gennaio 2012.

L'articolo 2, norma definitoria, esplicita il significato di alcuni termini utilizzati nel corpo del Regolamento.

Il **Titolo II**, composto dal solo **articolo 3**, elenca le disposizioni italiane prese a riferimento ai fini della predisposizione delle cautele antimafia e della conduzione dei controlli di prevenzione che riguarderanno le imprese interessate a partecipare ai lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria, provvedendo ad una sistematica ricognizione degli articoli di legge che compongono il "mosaico" normativo antimafia.

Il testo delle disposizioni menzionate nell'articolo 3 è quello vigente alla data di adozione del Regolamento. Nel caso di modifiche, il loro recepimento potrà avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 15, che si illustrerà in seguito.

Il **Titolo III**, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa", costituisce l'elemento cardine del Regolamento.

L'articolo 4 disciplina i motivi in presenza dei quali le imprese debbono essere escluse dalla possibilità di partecipare, direttamente o indirettamente, alle procedure per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Fatte salve le cause ostative previste dagli articoli 45 e 48 del Codice francese degli appalti (*Ordonnance* 2015-899 del 23 luglio 2015), le cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione, ai sensi della parte A) dell'Allegato 1 al Regolamento, che ne costituisce parte integrante, vengono a replicare quelle stesse circostanze che, secondo la legislazione italiana, comportano un esito ostativo in quanto collegate all'adozione di provvedimenti giudiziari per fatti riconducibili al giudizio, anche prognostico, di mafiosità del soggetto. La parte B) del surricordato Allegato 1 provvede ad individuare le fattispecie di diritto penale francese ritenute "equivalenti" a quelle, di diritto italiano, elencate nella Parte A), determinanti il medesimo esito ostativo.

Il comma 2 stabilisce, poi, che, oltre alle situazioni conclamate in pronunce giudiziarie o in misure di prevenzione, possono costituire altresì causa di esclusione dell'impresa le situazioni fortemente indizianti che, in base ad elementi fattuali provvisti della necessaria serietà, concretezza e attualità, legittimino il giudizio prognostico circa il fatto che l'operatore economico sia soggetto a forme, anche indirette, di controllo mafioso ovvero che subisca l'influenza condizionante di una organizzazione criminale di tipo mafioso.

Infine, il comma 3, ricalcando sostanzialmente i contenuti dell'articolo 85 del Codice antimafia italiano, provvede ad individuare le categorie di soggetti nei cui confronti debbono essere condotti gli accertamenti per verificare l'insussistenza di situazioni

pregiudizievoli. Al riguardo, si evidenzia che nell'Allegato 2, che, al pari dell'altro, costituisce parte integrante del Regolamento, sono partitamente individuate le categorie di soggetti contemplati dal diritto civile e commerciale francese corrispondenti a quelle elencate nella summenzionata disposizione del nostro Codice antimafia.

L'articolo 5 delinea la fisionomia e le competenze della Struttura binazionale, chiamata ad assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione del rischio di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità mafiosa. L'organismo, operante su base paritaria, è composto dal Prefetto di Torino (al quale, sulla falsariga di quanto già fatto in occasione delle opere per l'Expo 2015, vengono attribuiti in via esclusiva i poteri accertativi sulle imprese italiane impiegate nei lavori) e da un Prefetto che verrà individuato dal Governo francese, entrambi assistiti da funzionari delle Amministrazioni interessate e da ufficiali e funzionari di polizia dei due Paesi. Compito primario della Struttura, che si riunisce periodicamente sulla scorta di un'agenda dei lavori concordata tra i due Prefetti, è quello di coordinare le verifiche antimafia sugli operatori economici comunicati dal Promotore pubblico. Tra le altre attribuzioni, si segnalano, poi, l'individuazione delle aree di cantiere nelle quali far svolgere, anche da parte di squadre miste italo-francesi, apposite visite ispettive, nonché la definizione di specifiche linee-guida per garantire la protezione di tali aree. L'inosservanza degli obblighi comportamentali prescritti dalle citate linee-guida è sanzionata con un articolato meccanismo di penalità, contrattualmente predeterminate e modulate all'articolo 13 secondo la crescente gravità della violazione commessa, irrogabili dal Promotore pubblico e destinate a rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri.

L'articolo 6 del Regolamento disciplina le modalità di alimentazione, di tenuta e di aggiornamento della Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, da parte del Promotore pubblico. Vi sono iscritti gli operatori economici nei cui confronti non siano emerse situazioni ostative antimafia, all'esito degli accertamenti condotti dalla competente Autorità prefettizia, italiana o francese, a seconda del Paese di nazionalità dell'operatore medesimo (per gli operatori di Paesi terzi opera uno specifico meccanismo di attribuzione della competenza definito all'articolo 10).

L'iscrizione nella cennata Lista è indefettibilmente richiesta per tutti i contratti, subappalti, subcontratti e sub-affidamenti, inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, quale che ne sia l'importo e la tipologia. Poiché, peraltro, l'elenco in questione costituisce altresì l'Anagrafe degli esecutori dell'opera pubblica, in ciò ricalcandosi l'esperienza maturata dall'Italia nel settore del monitoraggio delle c.d. "grandi opere", il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che, oltre agli elementi identificativi dell'operatore economico positivamente scrutinato, debbano essere riportati e regolarmente aggiornati a cura del Promotore pubblico una serie di ulteriori informazioni afferenti il contratto, le eventuali modifiche della compagine

societaria, le eventuali sanzioni o penalità comminate nei confronti dell'impresa per inadempienze varie.

Come accennato in precedenza, l'iscrizione ha validità di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza, su richiesta del Promotore pubblico (diretta o su sollecitazione dell'operatore interessato), al positivo esito delle ulteriori verifiche antimafia, comunicato dalla Struttura binazionale. Qualora, peraltro, dovessero in seguito emergere situazioni ostative nuove, o non conosciute in precedenza, la Struttura binazionale provvederà a darne comunicazione al Promotore pubblico affinché cancelli l'impresa dalla Lista. La stessa Struttura, prima di richiedere la cancellazione, potrà valutare di richiedere al Prefetto italiano o francese di sentire l'operatore economico interessato.

Con l'**articolo 7**, il Regolamento provvede a consentire alle aziende che operano nei settori economici che, secondo la legislazione italiana, si ritengono maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di richiedere l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, indipendentemente dalla partecipazione a procedure di selezione per l'aggiudicazione e l'affidamento dei contratti. In tal caso, la Lista bianca-Anagrafe degli esecutori si conformerà alla disciplina delle *white list* di cui alla legge n. 190/2012, e ne ricalcherà in tutto la logica di funzionamento.

L'**articolo 8** disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia, incentrate sulle "informazioni antimafia" rilasciate dal Prefetto, che rappresentano, alla stregua del nostro ordinamento, lo strumento di accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

La competenza alla conduzione delle verifiche è ripartita tra il prefetto italiano e francese sulla base della nazionalità dell'impresa da "scrutinare", restando attribuito alla Struttura binazionale il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività di accertamento.

Sul modello previsto dall'articolo 88 del nostro Codice, le verifiche antimafia debbono concludersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura binazionale, prorogabile di altri quarantacinque giorni nei casi di maggiore complessità. Ricalcando lo schema italiano, decorsi trenta giorni dalla richiesta, il silenzio della Struttura binazionale sugli esiti delle verifiche consente al Promotore pubblico l'iscrizione dell'operatore economico nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la sottoscrizione dei contratti, ovvero l'approvazione o l'autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

È, inoltre, previsto che, in casi d'urgenza, oppure per contratti, subappalti o subcontratti di importo inferiore a 50.000 Euro, sia consentito al Promotore pubblico di stipulare o autorizzare il contratto sin dal momento della ricezione della richiesta delle verifiche antimafia. Anche in quest'ultima ipotesi, peraltro, resta fermo, in caso di sopravvenienze "negative", l'obbligo per il Promotore pubblico e per l'operatore che ha affidato il subappalto o concluso il subcontratto, di esercitare il recesso ovvero

di attivare la clausola risolutiva espressa, che a tal fine deve essere obbligatoriamente inserita negli atti contrattuali ai sensi del successivo articolo 9.

L'eventuale determinazione sfavorevole, assunta in sede di Struttura binazionale, viene comunicata al Promotore pubblico per i conseguenti adempimenti amministrativi, mentre il Prefetto, italiano o francese, che ha curato le verifiche, provvederà ad adottare i pertinenti provvedimenti di competenza che, in caso di decisione sfavorevole, potranno essere impugnati dall'operatore economico interessato dinanzi alla competente Autorità giudiziaria nazionale, nel rispetto delle regole procedurali applicabili in ciascuno dei due Stati.

A quest'ultimo proposito, **l'articolo 9** del Regolamento precisa che l'operatore economico viene informato dal Promotore pubblico della decisione negativa adottata nei suoi confronti, fornendogli copia del provvedimento assunto dal competente Prefetto, italiano o francese, e dandogli indicazioni circa termini e modalità per l'eventuale presentazione di una impugnativa in sede giurisdizionale. Se tale decisione riguarda un operatore economico titolare di un contratto in corso di esecuzione, oltre a cancellarlo dalla Lista, il Promotore recede dal relativo contratto, ovvero revoca l'approvazione o l'autorizzazione, fermo restando – sul modello di quanto previsto dalla normativa antimafia italiana – il pagamento delle opere eseguite ed il rimborso delle spese già sostenute per eseguire il rimanente, nel limite delle utilità conseguite. Analogamente, per quanto riguarda i subappalti ed i subcontratti, la sopravvenuta ostatività determina la caducazione automatica, a mezzo di risoluzione stragiudiziale, di tutti i contratti, subappalti e subcontratti della filiera di imprese, dandosi attuazione alla clausola risolutiva espressa di cui si è detto in precedenza.

L'articolo 10 determina criteri finalizzati ad individuare, in termini quanto più possibile oggettivi, la competenza da ripartire tra Italia e Francia per le verifiche antimafia che riguardino l'operatore economico di un Paese terzo,

L'articolo 11, all'evidente scopo di consentire lo svolgimento di tempestive ed accurate verifiche antimafia, prevede, per tutte le imprese iscritte nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, l'obbligo di trasmettere al Promotore pubblico (che ne dà immediata comunicazione alla Struttura binazionale) copia degli atti che riguardino le modifiche degli assetti societari o gestionali dell'impresa, entro i trenta giorni successivi all'intervenuta modificazione, sancendo l'eventuale inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Prefetto competente.

L'articolo 12 disciplina il tracciamento ed il monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ai contratti per la realizzazione dell'opera pubblica.

Il meccanismo previsto prescrive a tal fine l'utilizzo di conti correnti dedicati, ancorché non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto e di bonifici SEPA, come unici strumenti di veicolazione del denaro. È, inoltre, stabilito che sia riportato su ciascuno strumento di pagamento e su ogni fattura il codice identificativo,

espressamente indicato, e univocamente riferito ai lavori della nuova linea ferroviaria.

Allo scopo di rendere effettivo il rispetto delle suddette prescrizioni per l'intera filiera delle imprese, il Promotore pubblico è tenuto ad inserire nei propri contratti, ed a far inserire in quelli approvati o autorizzati, specifiche clausole, prevedendosi in particolare che il mancato utilizzo dello strumento del bonifico SEPA costituisce causa di risoluzione del contratto; dal canto suo, il Prefetto, italiano o francese, che ha svolto gli accertamenti antimafia applica sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'articolo 13 prevede le penalità di competenza del Promotore pubblico, contrattualmente predeterminate, per le violazioni degli obblighi comportamentali definiti dalla Struttura binazionale, prevedendo, per le violazioni reiterate, la risoluzione del contratto, cui consegue la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque. Gli introiti di tali penalità sono destinati alla attuazione di interventi, attività o servizi finalizzati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera, con particolare riguardo alla vigilanza, anche a distanza, delle aree di cantiere, secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale.

Il **Titolo IV** reca, infine, disposizioni transitorie e finali. In particolare, **l'articolo 14** stabilisce che tutti i contratti, subappalti e subcontratti, i cui effetti non si siano già esauriti, vengono adeguati senza ritardo ai contenuti del Regolamento, tramite atto aggiuntivo.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del Regolamento, in particolare in caso di evoluzione della normativa di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 1 e 2, possono essere modificate mediante deliberazione della Commissione intergovernativa di comune accordo tra le Parti, fatto salvo il rispetto delle regole costituzionali dell'una o dell'altra parte. Tali deliberazioni entrano in vigore a seguito della loro pubblicazione e ufficiale conoscenza in Italia e Francia .